



STATUTO

Edizione 2 Rev. 2 del 26 Aprile 2012

ART. 1
(Denominazione e sede)

L'organizzazione di volontariato, denominata **Gruppo Volontari del Soccorso – O.n.i.u.s.**, identificata nella collettività con la denominazione "**Croce Gialla**", assume la forma giuridica di associazione apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale ed operativa in via Cici, 25 nel comune di Spinea (VE).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2
(Statuto)

L'organizzazione di volontariato **Gruppo Volontari del Soccorso – O.n.i.u.s.** è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera il regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4
(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5
(Finalità)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, con l'obiettivo di svolgere attività nel settore sanitario e socio sanitario e le relative attività di formazione ed istruzione.

Per perseguire tale obiettivo l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- a. Il trasporto di infermi, inabili, anziani, infortunati e di altre persone svantaggiate per ragioni di emergenza e per altra necessità; il trasporto di organi, plasma, medicinali, prove di laboratorio e relativi referti, materiale ed attrezzature sanitarie con ambulanze attrezzate allo scopo e mezzi speciali;
- b. Il servizio di prevenzione ed assistenza di primo soccorso in occasione di manifestazioni sportive;
- c. Il servizio di prevenzione ed assistenza di primo soccorso in occasione di manifestazioni socio – culturali;

- d. Il servizio di pronto soccorso nei limiti di quanto consentito dalla legge presso le Unità Operative di Emergenza ed Urgenza in particolari circostanze;
- e. L'attività di Protezione Civile di tipo sanitario in occasione di calamità ed emergenze;
- f. La messa a disposizione di mezzi e personale a favore delle pubbliche istituzioni preposte a servizi di assistenza sanitaria e socio sanitaria;
- g. La formazione, l'istruzione, l'aggiornamento e l'informazione degli addetti, dei gruppi giovanili e della popolazione nei settori istituzionali;
- h. Prestazioni di servizi in convenzione con gli Enti pubblici locali, istituzionali ed Enti Privati.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 (Ammissione dei soci attivi)

Possono aderire all'organizzazione, in forma volontaria, tutte le persone fisiche di maggiore età, che condividano le finalità dell'organizzazione e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo l'accertata idoneità psico-fisica, morale, giuridica e formativa del socio stesso, ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 7 (Diritti e doveri degli aderenti)

Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali.

Gli aderenti all'organizzazione hanno il dovere di:

- Rispettare il presente Statuto ed il Regolamento interno;
- Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- Versare la quota associativa secondo le modalità previste nel regolamento interno.

ART. 8 (Perdita della qualifica di socio)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'aderente all'organizzazione può essere escluso per violazione ai doveri stabiliti dallo Statuto, dal Regolamento interno o per indegnità. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 9 **(Gli organi sociali)**

Sono organi del Gruppo Volontari del Soccorso - O.n.l.u.s. :

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio dei revisori dei conti;
- e) Il Collegio dei probiviri;

Tutte le cariche sociali sono prestate a titolo gratuito.

ART. 10 **(L'assemblea)**

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'organizzazione ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente di assemblea nominato, assieme al segretario di assemblea, di volta in volta.

Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme restando le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti la perdita di qualifica di socio.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario di assemblea e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

ART.11 **(Compiti dell'Assemblea)**

L'assemblea ordinaria deve:

- Approvare il bilancio consuntivo;
- Approvare il bilancio preventivo;
- Fissare l'importo della quota sociale annuale;
- Determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- Eleggere il Consiglio Direttivo, il Collegio dei revisori dei conti ed il Collegio dei probiviri;
- Deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea straordinaria deve:

- Approvare lo Statuto ed il Regolamento interno e le loro eventuali modifiche;
- Deliberare sulla revoca del Consiglio Direttivo, del Collegio dei revisori dei conti e del Collegio dei probiviri;

- Deliberare sullo scioglimento e liquidazione dell'associazione;
- Deliberare sulla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento dell'associazione;
- Deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 12 (Convocazione)

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 Aprile, per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi, su convocazione del Presidente anche su domanda motivata, altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal Libro dei soci e mediante avviso affisso almeno 15 giorni prima della medesima data, nella sede dell'associazione.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione, trascorsa almeno un'ora da quella fissata per la prima convocazione, qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto presenti, in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione, trascorsa almeno un'ora da quella fissata per la prima convocazione, qualora sia presente un numero di aventi diritto al voto non inferiore al doppio dei membri del Consiglio Direttivo.

ART. 15 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di 5 componenti, eletti dall'assemblea tra i soci attivi, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 3 mandati consecutivi a decorrere da quello successivo dall'entrata in vigore del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere ed un Consigliere.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'organizzazione è il Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina del Direttore Sanitario dell'Associazione ed il conferimento degli incarichi necessari a norma di legge e di altri incarichi ritenuti opportuni, fissando i relativi compiti e poteri.

ART. 16 (Il Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- Contributi degli aderenti e/o di privati;
- Contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- Contributi di organismi internazionali;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rimborsi derivanti da convenzioni;
- Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio;
- Ogni altro tipo di entrate ammesse dalla Legge 266/91.

ART. 18 (I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 19 **(Divieto di distribuzione degli utili)**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 20 **(Proventi derivanti da attività marginali)**

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione;

L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi della L. 266/91.

ART. 21 **(Bilancio)**

I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 22 **(Convenzioni)**

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti, sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 23 **(Dipendenti e collaboratori)**

L'organizzazione di volontariato può assumere dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dalla L. 266/91.

I rapporti tra l'organizzazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

I dipendenti e i collaboratori sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 24
(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

Gli aderenti all'organizzazione sono assicurati per malattie professionali, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91.

ART. 25
(Responsabilità della organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 26
(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 27
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato riconosciute come Organizzazioni non lucrative di utilità sociale aventi finalità analoghe a quelle indicate nel presente statuto all'art. 5.

ART. 28
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.